

# **TI\_GERICHTE 15.2011.76 vom 22. September 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2011.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.76)

FR: TI\_GERICHTE 15.2011.76 du 22 septembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 15.2011.76 del 22 settembre 2011

## **Regeste**

Annotazione di una restrizione del diritto di disporre di un fondo prima del pignoramento dello stesso. Motivi d'urgenza. Notifica al rappresentante convenzionale dell'escusso

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Legittimata a ricorrere giusta l'art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all'annullamento del provvedimento impugnato oppure all'adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell'ambito di un'esecuzione o di un fallimento (ad es.: Cometta/Möckli , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18 , n. 40 ad art. 17, con rif. ).

### **E. 1.1**

Nel caso concreto, l'interesse a ricorrere dell'escussa (e quindi la sua legittimazione), che l'escutente contesta, appare invero dato, siccome l'avviso di pignoramento non determina da solo il divieto di disporre (cfr. Foëx , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 90, con rif.; Lebrecht , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 18 ad art. 90), dal momento che la restrizione del diritto di disporre scatta, secondo il Tribunale federale (cfr. DTF 130 III 663 s., cons. 1.2), solo con la comunicazione del pignoramento all'escusso.

### **E. 1.2**

Nella sentenza citata dall'escutente (CEF 15.01 59 del 6 luglio 2001), questa Camera si è invero scostata dalla giurisprudenza federale, per motivi sostanziali che appaiono tuttora validi e che trovano conferma nel testo della legge (cfr. Foëx , op. cit., n. 17-18 ad art. 96). Nel caso di specie, non è tuttavia necessario riesaminare la questione, dal momento che il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, va comunque respinto nel merito, con il rilievo che anche il Tribunale federale ammette la facoltà per l'ufficio d'esecuzione, in caso di urgenza, di adottare a titolo supercautelare misure conservative che limitino la facoltà dell'escusso di disporre dei propri beni (cfr. DTF 115 III 44 s., cons. 2; 107 III 70-1, cons. 2; S TF 7B.186/2001 dell'8 ottobre 2001, cons. 5c; cfr. pure: Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 7 ad art. 162 e n. 9 ad art. 163; Cometta , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 162).

### **E. 2**

In effetti, la prima censura si rivela priva di oggetto, siccome le restrizioni annotate il 29 luglio sono state cancellate il 24 agosto 2011. Gli estratti prodotti dalla ricorrente quali doc. A e B, che risalgono al 23 agosto, sono a questo riguardo superati, come dimostrano gli estratti del 30 agosto (doc. 5) e del 2 settembre 2011 allegati alle osservazioni della

resistente, rispettivamente dell'Ufficio.

### **E. 2.1**

A titolo abbondanziale, si osserva del resto come gli uffici di esecuzione siano autorizzati a notificare atti esecutivi al rappresentante convenzionale dell'escusso solo se quest'ultimo gli ha conferito un'esplicita procura in tal senso e ne ha informato l'ufficio di esecuzione (CEF 1° febbraio 2010, inc. 15.09.144, RtiD I-2011 743 s. n. 48c, cons. 6b). Ora, una simile autorizzazione non risulta né dallo scritto 12 luglio 2011 prodotto dalla ricorrente quale doc. D, in cui l'avv. PA 1 non chiede di ricevere in futuro tutti gli atti esecutivi in relazione con l'esecuzione n. \_\_\_\_\_, né dalla procura 25 maggio 2011 (doc. K), la quale non conferisce esplicitamente al patrocinatore la facoltà di ricevere atti esecutivi.

### **E. 2.2**

D'altronde, giusta l'art. 15 cpv. 3 RFF, in casi d'urgenza la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre (cpv. 1 lett. a) può essere presentata prima dell'allestimento del verbale di pignoramento, e quindi prima dell'interrogatorio dell'escusso (cfr. supra ad cons. 1.2 e Lebrecht, op. cit., n. 13 ad art. 101). Nel caso concreto, gli indizi di distrazione di beni esposti dall'escutente in sede di continuazione dell'esecuzione giustificavano l'immediata annotazione delle restrizioni contestate (cfr. scritto 6 aprile 2011 della \_\_\_\_\_, acquisito agli atti della causa di merito pendente presso la Pretura di Locarno-Campagna).

### **E. 3**

Per quanto riguarda la seconda censura, si constata come l'CO 1, sulla base della decisione cautelare 12 agosto 2011 della Pretura di Locarno-Campagna, che ha sospeso l'esecuzione "ad avvenuto pignoramento", abbia correttamente chiesto la reiterata ed immediata annotazione delle restrizioni, a prescindere dal tempo impiegato dall'Ufficio del registro fondiario – il cui operato sfugge al potere di vigilanza di questa Camera – per dare seguito alle sue richieste. In effetti, erano sicuramente dati i presupposti per un'annotazione immediata ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 RFF, siccome, oltre ai motivi già indicati (supra ad 2.2), sussistevano altri indizi in merito a rischi di distrazione – donazione a favore del figlio di cui al doc. 2, domande di rinvio del pignoramento di cui ai scritti 3 e 24 agosto 2011 (cfr. incarto dell'Ufficio e doc. 6) –, non da ultimo l'iscrizione in sesto rango di due cartelle ipotecarie di fr. 800'000.-- e fr. 500'000.--, avvenuta il 20 agosto 2011 sul fondo n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. 5). Va infine evidenziato che, comunque sia, la ricorrente ha potuto fare valere tutte le sue ragioni nell'ambito del ricorso in esame.

### **E. 4**

Il ricorso va pertanto integralmente respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 101 LEF; 15 cpv. 3 RFF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. PA 1, \_\_\_\_\_; – avv. PA 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.